



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Presunzione di legittimazione
- Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - trasporto funebre – nozione generale
- Art. 9 - trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 10 - autorizzazione al trasporto
- Art. 11 - modalità di trasporto e percorso
- Art. 12 - trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 13 - Trasporto di ossa, resti mortali e ceneri
- Art. 14 - Trasporto internazionale
- Art. 15 - autofunebri, sosta autofunebri e rimessa autofunebri

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNEBRI

CAPO I – CIMITERI

- Art. 16 - Elenco cimiteri
- Art. 17 - Disposizioni generali
- Art. 18 - servizio di custodia
- Art. 19 - Ammissione nel cimitero e diritto di sepoltura
- Art. 20 - Reparti speciali nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 21 - Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali ed edilizia cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 22 - Inumazione
- Art. 23 - Tariffe dell'inumazione
- Art. 24 - Cippo
- Art. 25 - Tumulazione
- Art. 26 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 27 - Esumazioni ordinarie
- Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 29 - Esumazione straordinaria
- Art. 30 - Estumulazioni
- Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 32 - Oggetti da recuperare
- Art. 33 - Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 34 - Cremazione
- Art. 35 - Registro per la cremazione
- Art. 36 - cinerario comune
- Art. 37 - Urne cinerarie
- Art. 38 - consegna e affidamento dell'urna cineraria e destinazione finale delle ceneri
- Art. 39 - Dispersione delle ceneri

Art. 40 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 41 - Orario
- Art. 42 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 43 - Divieti speciali
- Art. 44 - Riti funebri
- Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Art. 46 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 47 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 48 - Sepolture private
- Art. 49 - Durata delle concessioni
- Art. 50 - Modalità di concessione
- Art. 51 - Uso delle sepolture private
- Art. 52 - Manutenzione, canone periodico
- Art. 53 - Costruzione delle opere - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 54 - Divisione, Subentri
- Art. 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 gg
- Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 57 - Revoca
- Art. 58 - Decadenza
- Art. 59 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 60 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 61 - Accesso al cimitero
- Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 63 - Responsabilità - deposito cauzionale
- Art. 64 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 65 - Vigilanza
- Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 67 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 68 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 69 - Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali
- Art. 70 - Concessioni pregresse
- Art. 71 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 72 - Sanzioni
- Art. 73 - Clausola di adeguamento

Note al testo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. - Il presente Regolamento regola, in osservanza alle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II Codice Civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30/3/2001 n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"), nonché alla L.R. Veneto 4/3/2010 n. 18 ("Norme in materia funeraria"), tutte le competenze e tutte le funzioni del Comune di Sarego in materia di Polizia Mortuaria .

In particolare:

- *mira alle prevenzione dei pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone;*
- *regola tutte le attività funebri e cimiteriali (destinazione e uso di cadaveri o parti di essi, trasporti funebri);*
- *regola la costruzione gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti;*
- *concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata;*
- *vigilanza dei cimiteri;*
- *in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.*

Art. 2 – Competenze

1- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., dalla Giunta Comunale.

2- Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, che agisce in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale (o dagli altri organi comunali e di loro competenza) per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, del Servizio Igiene Pubblica o del medico necroscopo o medico del Distretto Socio-Sanitario, per quanto di competenza. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni possono essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3- I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda Unità Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

4.- Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle forme di cui all'Art. 113 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, vengono regolamentate rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

Art. 3 – Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3.- Per i rapporti con il Comune da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Art. 4 - Presunzione di legittimazione

1.- Le domande di qualsiasi servizio cimiteriale (*trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, concessioni, apposizione di croci od altri simboli, la costruzione di manufatti vari, ecc...*) vengono intese poste in essere, fatta salva diversa espressa indicazione, in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e con l'acquisizione del loro preventivo consenso, e sollevando il Comune da ogni eventuale responsabilità derivante.

2. - Fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa di settore per quanto riguarda la cremazione e quanto specificamente previsto per le Tombe di Famiglia.

3.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte esclusivamente in sede giurisdizionale, lasciando estraneo, in ogni caso, il Comune.

4.- Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto quale risultante all'avvenuta conoscenza (che gli deve essere debitamente notificata) dell'insorgere della controversia, fintantoché non sia stato raggiunto un accordo fra le parti, o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato. Il Comune rimane in ogni caso estraneo ad ogni azione conseguente.

5.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che non venga stabilito diversamente dal giudice con la sentenza risolutiva della controversia.

Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi cimiteriali di interesse pubblico indispensabili, che sono stati esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge, e specificati nel presente Regolamento Comunale, e precisamente:

- a) *la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;*
- b) *l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o residenti in esso al momento del decesso;*
- c) *l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;*
- d) *la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;*
- e) *la dispersione delle ceneri in cinerario comune;*

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa viene dichiarato dal servizio sociale, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma ⁽¹⁾, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [90] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile (*titolo VI - della gestione di affari*) e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli dal 74 al 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe comunali vigenti al momento dell'esecuzione dell'operazione cimiteriale. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., il Consiglio Comunale potrà individuare particolari servizi da

erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale ed i mezzi di copertura.

6.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova norma di legge.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali del Comune sono tenuti, su supporto cartaceo o informatico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, che deve essere compilato cronologicamente giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
- b) copia del presente Regolamento Comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10.09.1990, n. 285);
- d) copia del provvedimento del Sindaco relativo alla determinazione dell'orario di apertura e di chiusura del Cimitero;
- e) documentazione in atti relativa alle concessioni cimiteriali.

CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Art. 8 - trasporto funebre – nozione generale.

1.- Il trasporto funebre viene regolamentato dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dagli artt. 18 e seguenti della L.R. 18/2010.

2. - Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere, resti mortali e ossa umane dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

Art. 9 - trasporti gratuiti e a pagamento.

1. - Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dall' articolo 5 del vigente Regolamento.

2. - Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto, o diversamente dall'Ente proprietario del Cimitero.

Art. 10 - autorizzazione al trasporto.

1. - L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. - L'ufficiale dello stato civile è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. - Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
- b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente art. 9, comma 2, del vigente Regolamento per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

4.- Nel trasporto di salme devono essere rispettate tutte le misure precauzionali igienico/sanitarie vigenti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

5.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. **Ai sensi dell'art. 23, della L.R. 04 marzo 2010, n. 18, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, può valere anche come autorizzazione al trasporto.** Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

6.- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro.

7. - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono disposti con unica autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

8. - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

9. - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Art. 11 - modalità del trasporto e percorso.

1. - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza del Sindaco.

2. - Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.

3. - In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

4. - I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1) Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta;

2) Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3) In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

4) Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio;

5) Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Art. 12 - trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

1. - Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. - Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

3. - Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 13 - trasporto di ossa, resti mortali e ceneri.

1. - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. - Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è per Stato estero la competenza circa l'autorizzazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile, se non diversamente stabilito da leggi o convenzioni internazionali.

3. - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

4. - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Art. 14 - Trasporto internazionale.

1. - Per i trasporti funebri da e/o verso stato si applicano agli artt. 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e l'art. 26 della L.R. 18/2010.

Art. 15 - autofunebri, sosta autofunebri e rimessa autofunebri.

1. - I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

2. - Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R.n.285/90.

3. - Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

4. - Nel Comune non esistono rimesse di carri funebri.

**TITOLO II
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

CAPO I

CIMITERI

Art. 16 - Elenco cimiteri.

1.- Il Comune di Sarego è caratterizzato dalla presenza di n. 3 Cimiteri Comunali, che sono:

- Cimitero di Sarego capoluogo;
- Cimitero di Meledo;
- Cimitero di Monticello di Fara;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., si dà atto che in ogni cimitero è presente il sistema di seppellimento ad *inumazione*.

Si dà atto che nel comune non insistono cimiteri particolari.

Art. 17 - Disposizioni generali – vigilanza.

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, qualunque ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, fatto salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché degli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

3.- Per la manutenzione dei cimiteri, per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede secondo le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V, parte Prima, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

4.- Il personale addetto ai servizi cimiteriali nei TRE cimiteri comunali è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Responsabile del servizio le violazioni accertate. Inoltre:

- il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- al personale addetto ai servizi cimiteriali è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

5.- Gli addetti ai lavori nel cimitero devono essere sottoposti alla vaccinazione antitetanica (*L. 5 marzo 1963, n. 292 - D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301*).

6.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

7.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere eseguite esclusivamente dal personale addetto ai servizi cimiteriali.

8.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18 - Servizio di Custodia

1. - Il Servizio di Custodia viene affidato ai sensi dell'art. 17, comma 3, del presente Regolamento.

2. - Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, di concerto con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali, può individuare un custode per ogni cimitero.

3. - Il custode del cimitero diventa responsabile del servizio di custodia, ed è incaricato di svolgere, per quanto di propria competenza le funzioni attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero.

In particolare deve:

- *Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;*

- Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura comunale;
- Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- Curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il Cimitero;
- Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti
- Provvedere alla esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- Avvertire il sindaco ed il medico capo distretto o suo delegato di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera dalle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 19 - Ammissione nel cimitero e diritto di sepoltura.

1. - Nei cimiteri comunali, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 25/1990, e dell'art. 34, L.R. 18/2010, devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all' articolo 25, L.R. 18/2010;

ed inoltre:

- f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone nate in Comune di Sarego (anche se non più residenti).

2. - Possono essere ricevuti nei tre Cimiteri Comunali anche cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri di altre persone, previa autorizzazione scritta del Sindaco, per motivi particolari.

3.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'Art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254..

4.- Nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nel rispettivo capoluogo o frazione.

Art. 20 - Reparti speciali nel cimitero

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto e a religioni specifiche.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che le parti anatomiche , di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 21 – Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali ed edilizia cimiteriale.

1. – La costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati, nonché in conformità alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

2. – In riferimento agli aspetti edilizi relativi alla realizzazione dei manufatti cimiteriali, sia di competenza comunale che privati, per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, in particolare art. 62 dello stesso, si rinvia a quanto specificamente previsto dal competente Regolamento Edilizio Comunale e dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 22 – Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- *sono comuni le sepolture della durata di anni 10 (corrispondenti a 3.653 giorni) computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;*
- *sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di anni 10 od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.*

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'art. 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art. 23 – Tariffe dell'inumazione.

1. – Il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale; negli altri casi è soggetto al pagamento della somma prevista in tariffa, ai sensi del D.L. 27.12.2000, n. 392 convertito con L. 28.02.2001, n. 26.

Art. 24 – Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in conformità all'Art. 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, l'installazione, in sostituzione del cippo, ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 25 – Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dai concessionari di aree o dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza: m. 2,25
- altezza: m. 0,70
- larghezza: m. 0,75

A dette misurazioni va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenendo conto della prospettiva di introduzione dei loculi areati.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli artt. 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati dovranno inoltre, sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art. 26 - Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere eccezionalmente e provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio viene fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni (corrispondenti a giorni 731).

4.- Il canone di utilizzo viene calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero, in base ad apposita tariffa determinata dal Comune dall'organo competente.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- A garanzia del deposito provvisorio viene inoltre richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa dal Comune dall'organo competente.

7.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro giorni 30 dal venire meno delle condizioni del comma 2 del presente articolo.

8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 - Esumazioni ordinarie

1.- Ai sensi dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 85, il turno ordinario di inumazione è pari a anni 10 (*corrispondenti a giorni 3653*). Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato con ordinanza del Sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno escludendo i mesi da maggio a settembre.

3.- E' compito del personale addetto ai servizi cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della sua esumazione, con possibilità di acquisizione del parere di massima del servizio A.S.L..

4. - Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione.

5. - In conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere con l'assenso degli aventi diritto alla sua cremazione (in conformità all'art. 34 del presente Regolamento). Nel caso che il cadavere sia mineralizzato le ossa rinvenute con l'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno di diversa richiesta da parte degli aventi diritto.

6.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1.- Compete al responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 29 - Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile del Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, la quale può essere eseguita previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile (nel rispetto dell'art. 34 del vigente Regolamento).

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva,

l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno anni due (corrispondenti a giorni 731) dalla morte, e che il dirigente del competente servizio dell'azienda Unità Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda Unità Sanitaria Locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda predetta o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda stessa non abbia già provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali .

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano le tariffe vigenti al momento dell'operazione cimiteriale come stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'Autorità Giudiziaria .

Art. 30 – Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ad anni 20 (corrispondenti a giorni 7.305);
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria .

2.- Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali del comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in Albo Pretorio e nella bacheca del cimitero di riferimento in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

3.- I feretri sono estumulati a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali di tutte le operazioni in capo alla salma nei tre Cimiteri Comunali alla data concordata.

4.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3, lett. g), L. 30 marzo 2001, n. 130.

5.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo Comune previa apertura (asportazione preventiva) della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7.- Su richiesta degli interessati il Comune, nella persona del Resp.le del Servizio di P.M., può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno anni due (corrispondenti a giorni 731) dalla precedente.

8.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono operazioni cimiteriali a pagamento; sono soggette alla tariffa comunale in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione medesima, stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla cremazione ai sensi del successivo art. 40 del vigente Regolamento voce: "*Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate*", . salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in

tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della tariffa in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione cimiteriale, stabilita dalla Giunta come sopra specificato.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 32 - Oggetti da recuperare

1.- Gli oggetti rinvenuti e/o recuperati durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali devono essere consegnati al Comune.

2. - I familiari e/o gli aventi diritto possono dare avviso preventivo di eventuali oggetti personali da recuperare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali . Al momento della consegna degli oggetti eventualmente recuperati agli aventi diritto viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria

3. - Gli oggetti recuperati e non consegnati vengono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di anni uno (corrispondenti a giorni 365); dopo di che potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 33 - Disponibilità dei materiali

1. - I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.

2. - Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.

3. - Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano nella piena disponibilità del Comune.

4.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

7. - Per quanto concerne materiali e sostanze che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali e non meglio ricomprese nei resti mortali come trattati da questo Regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 85/2 del D.P.R. 285/90 vengono così identificati e trattati:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, e solo eccezionalmente in adeguata discarica;

In conformità a quanto sopraccitato lo smaltimento dei rifiuti così classificati dovrà avvenire a cura e spese degli addetti al servizio cimiteriale, nel rispetto della vigente specifica normativa in materia di rifiuti.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 34 - cremazione.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, L.R. Veneto n. 18 del 04 marzo 2010, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato

necroscopico.

Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, ai sensi dell'art. 3, comma b/3, Legge 130/2001, deve essere acquisita la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. ⁽²⁾ Nel caso di cremazione di resti mortali la/e dichiarazione/i deve/devono essere prodotta/e in originale al Comune dove sono attualmente tumulati i resti mortali, e può essere resa/e presso qualsiasi comune italiano con firma autenticata.

In caso di cremazione di resti mortali la certificazione del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato non deve essere presentata per effetto delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 254/2003.

Art. 35 – Registro per la cremazione

E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art. 48, comma 3 della L.R. Veneto n. 18/2010. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. in ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, nell'ambito della Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.

Art. 36 – cinerario comune

Il Piano Regolatore Cimiteriale, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 285/1990, dovrà prevedere in almeno uno dei cimiteri un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 37 - Urne cinerarie

1.- In attuazione di quanto disposto dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente non biodegradabile e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna cineraria:

- può essere collocata nel Cimitero Comunale in apposita nicchia, mensola, colombario;
- Può essere collocata in sepoltura privata a tumulazione oppure in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero;

- Può essere disposto l'affidamento e la consegna ai familiari, secondo le modalità di cui al successivo articolo 38.

Art 38 – consegna e affidamento dell'urna cineraria e destinazione finale delle ceneri

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. - L'autorizzazione comunale per la consegna e l'affidamento dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna. Nel verbale deve essere indicato il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

3.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

7.- Gli aventi titolo presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

8.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno. L'affidatario dell'urna ha l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.

9.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

10.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita

autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 39 - Dispersione delle ceneri

1.- Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà prevedere apposite aree all'interno dei 3 cimiteri comunali da destinare alla "dispersione delle ceneri". In attesa dell'approvazione del P.R.C. tali aree saranno individuate con apposita ordinanza del Sindaco.

2. - La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, ai sensi dell'art. 50, della L.R. 18/2010 viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

3.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura, nelle aree e con le modalità previste dall'art. 50 della Legge Regionale 18/2010, od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

4.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) data, luogo e ora della dispersione al fine di poter permettere eventuali controlli, come previsto dall'art. 50 sopraccitato.

5.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

6.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

7.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

8.- Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

9.- La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

10.- E' vietata la dispersione in aria (al vento).

11.- La dispersione è inoltre vietata in edifici o in altri luoghi chiusi.

12.- Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita secondo le modalità stabilite da diversa specifica normativa in materia.

Art. 40 - Cremazione resti mortali dopo 10 anni di inumazione o dopo 20 anni di tumulazione.

1.- I resti mortali, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di (30 o 60 o 90) giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'art. 6.

3.- A questo fine, l'Ufficiale di Stato Civile deve provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La

pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 – Orario

1.- Ai sensi dell'articolo 50, comma 7, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif il Sindaco fissa l'orario di apertura dei 3 Cimiteri Comunali.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Comune, nella persona del Responsabile dei Servizi Cimiteriali da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 42 - Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, si può entrare solamente a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni SEI quando non siano accompagnati da adulti.

3.- Per motivi di salute od età, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può, ai sensi dell'Articolo 50, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. cedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Art. 43 - Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:

- a) *fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- b) *entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati (questo divieto non viene applicato al personale dell'impresa appaltatrice dei servizi cimiteriali al quale viene permesso, ma esclusivamente per l'espletamento delle proprie mansioni);*
- c) *introdurre oggetti irriverenti;*
- d) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;*
- e) *gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;*
- f) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
- g) *danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- h) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;*
- i) *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali . Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;*
- l) *eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
- m) *turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
- n) *assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ;*
- o) *qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali], previo affidamento ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;*
- p) *qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali , previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta Comunale.*

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, diffidato dal Resp.le dei Servizi Cimiteriali ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria .

Art. 44 - Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.⁽³⁾

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune, nella persona del Responsabile dei Servizi Cimiteriali .

Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe⁽⁴⁾ , deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero verranno rimosse. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

4.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4 del presente Regolamento.

5.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 46 - Fiori e piante ornamentali

1. - E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, purché tali essenze vegetali non superino l'altezza massima di ml. 1,00, e non invadano le tombe o i passaggi attigui.

2.- Allorché le essenze vegetali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Le spese relative sono integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 47 - Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc... indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- il Comune provvederà, con possibilità di delega delle funzioni alla ditta appaltatrice) al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 33 del presente Regolamento in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

XCAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 - Sepolture private.

1.- Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 21 del vigente Regolamento e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

3.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, gruppi di celle, tumulazioni private).

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone la cui tariffa viene determinata dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

6.- La concessione è regolata è stipulata ai sensi dell'art. 105, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Cimiteriale, cui è assegnata l'istruttoria.

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, Codice Civile.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in un'unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 49 - Durata delle concessioni ⁽⁵⁾

1.- Ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2.- La durata massima delle concessioni per tutti e tre i Cimiteri Comunali viene fissata come segue:

a) in anni 99 (corrispondenti a giorni 36.160) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;

b) in anni 30 (corrispondenti a giorni 9.132) per i loculi, per gli ossarietti e per le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in anni 30 (corrispondenti a giorni 9.132) per i loculi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione originaria.

4.- Nell'atto di concessione deve essere indicata la decorrenza della stessa, in riferimento alla data della concessione medesima, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5.- All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la

combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di anni 10 (corrispondenti a giorni 3.653) con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2, del presente articolo, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6.- E' consentito l'eventuale prolungamento di una concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, per raggiungere gli anni 20 (*corrispondenti a giorni 7.305*) di tumulazione.

Art. 50 - Modalità di concessione

1. - Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune.

2.- La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 48 (*sepulture individuali*) può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

3.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al secondo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.

4.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

5.- La concessione, per la durata prevista dal presente Regolamento, avverrà con apposito atto di concessione a firma del Responsabile dei Servizi Cimiteriali .

6.-Tutte le spese per bolli, tasse e diritti d'ufficio saranno poste a carico del concessionario.

7.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 4 lettera b) dell'articolo 48 del presente Regolamento (sepulture per la collettività) è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

8.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione ex-novo di cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto variabile dal 10% al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 51 - Uso delle sepolture private

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fatte salve eventuali diverse indicazioni previste nell'atto di concessione dal fondatore del sepolcro, esclusivamente alla persona del concessionario (*il fondatore del sepolcro*) e alle persone appartenenti alla sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (*confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...*), fino al completamento della capienza del sepolcro.

2.- Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. - A richiesta dei concessionari oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata dal Comune la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso; la richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia, sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità ivi indicate.

4.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

6.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle

aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 52 - Manutenzione, canone periodico.

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private costruite dal Comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune può, (previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per anni 3 (corrispondenti a giorni 1.096) determina la decadenza dalla concessione.

6.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Art. 53 - Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste agli artt. 21 e 62 del presente Regolamento ed all'esecuzione delle opere relative entro anni due (corrispondenti a giorni 731) dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 54 - Divisione, Subentri

DIVISIONE

1.- Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

RINUNCIA

3.- Nelle stesse forme e modalità del punto precedente, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa ⁽⁶⁾, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta *accrescimento* e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Sia la divisione che la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 Codice Civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della

concessione nei confronti del Comune.

6.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro mesi 6 (corrispondenti a giorni 180) dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 50 che assumono la qualità di concessionari.

8.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni alla bacheca del cimitero di riferimento per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

10.- Trascorso il termine complessivo di anni 3 (corrispondenti a giorni 1.096) dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

11.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi anni 10 (corrispondenti a giorni 3.653) dall'ultima sepoltura se ad inumazione o anni 20 (corrispondenti a giorni 7.305) se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Art. 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni (corrispondenti a 36.160 giorni).⁽⁷⁾

1.- Il Comune ha facoltà⁽⁸⁾ di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{\text{VALORE ATTUALE}}{\text{2 X ANNI DURATA CONC.}} \times \text{n. anni residui} = \text{rimborso spettante}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia⁽⁹⁾ per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.⁽¹⁰⁾

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, e manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1.- La rinuncia a Concessioni Cimiteriali non utilizzate è sempre ammessa, ed il Comune ha la facoltà di accettarle, salvo i casi di decadenza.

2. - Se l'area cimiteriale, il loculo, il manufatto, ecc... oggetto dell'istanza di rinuncia risulta occupato (da salme, resti mortali, ceneri, ecc...) il concessionario deve liberarlo, a proprie spese, prima di restituirlo al Comune.

2. - Il concessionario o l'erede legittimo ha diritto ai seguenti rimborsi:
- per concessioni della durata di anni 99 (corrispondenti a giorni 36.160), in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da

- parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.
- 3.- Trova applicazione il comma 2 del precedente articolo.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57 – Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni (*corrispondenti a giorni 36.160*) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione in Albo Pretorio Comunale e nella bacheca del cimitero di riferimento per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quant'altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Art. 58 – Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione [*art. 2, comma 4, del D.P.R. 285/90 e degli artt. 823 e 824 del Codice Civile (regime di demanialità del Cimitero)*];
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 51 del presente Regolamento;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 51, penultimo comma;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52, comma 5 (*mancato pagamento del canone*);
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 54 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata in Albo Pretorio Comunale e nella bacheca cimiteriale di riferimento per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'Art. 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 59 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui ha origine, che deve essere indicato espressamente nell'atto della decadenza medesima.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la rimessa in stato pristino dello stato di fatto, ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li hanno posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 60 - Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 - Accesso al cimitero

1.- I privati che intendono eseguire opere cimiteriali (opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, ecc...) debbono avvalersi di imprese private.

2.- Per l'esecuzione dei predetti lavori - *fatta eccezione esclusiva per i lavori di "costruzione del sepolcro familiare eseguita direttamente dal/i proprietario/i del sepolcro medesimo"* - le imprese private dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, su presentazione di apposita istanza per l'esecuzione delle opere cimiteriali debitamente corredata dal certificato di iscrizione dell'impresa alla competente categoria professionale.

3.- L'autorizzazione comunale nei confronti delle imprese private, può essere anche annuale, generica e non riferita ad una singola opera; in tal caso è subordinata alla stipula di una *polizza assicurativa obbligatoria* relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali .

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I progetti di costruzione delle sepolture private in conformità a quanto previsto dal precedente art. 21 del vigente Regolamento, devono:

- rispettare le disposizioni generali di cui ai capi XIV e XV nonché dell'art. 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle del presente Regolamento;
- rispettare le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;
- essere approvati dal Comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda Unità Sanitaria Locale;

Non trovano applicazione, in fattispecie, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito:

- il numero di salme, e il numero di cassette per resti e/o di urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie. ⁽¹¹⁾

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51. ⁽¹²⁾

5.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, quando previsto, ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale.

8.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma., che rinvia al Regolamento Edilizio.

9.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

11.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 61 comma 3 del presente Regolamento, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il Comune procede allo svincolo della deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 64 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente. Nessun lavoro potrà essere eseguito nei giorni festivi, nonché negli 8 (otto) giorni precedenti e negli 8 (otto) giorni seguenti la ricorrenza dei defunti.

Art. 65 - Vigilanza

1.- Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale [oppure:Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, avvalendosi ove lo ritenga necessario di personale tecnico ...] accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle

opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale di cui agli artt. 60 e 62, previa definizione della somma da trattenere, determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 3.

Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1.- Chiunque acceda ai TRE cimiteri comunali è tenuto al rispetto del presente Regolamento.
- 2.- Il personale delle imprese che operano all'interno dei cimiteri comunali è tenuto altresì al rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 17, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 67 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

- 1.- Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento, escluse quelle dell'art. 57 del presente Regolamento, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di anni 1 (corrispondenti a giorni 365) dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'art. 58 del presente Regolamento (*decadenza*) hanno decorrenza a partire da giorni 365 dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'art. 54 del presente Regolamento (*divisioni, subentri*) relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro anni tre (corrispondenti a giorni 1.096), dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 69 - Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

1.- Ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del Piano Regolatore Cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 70 - Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'art. 68 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 71 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre

1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'art. 1, n. 5) Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 30, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4.- È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato relativa al medesimo sepolcro.

Art. 72 – Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'art. 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 73 - Clausola di adeguamento

1.- Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

NOTE

- ¹ - Vanno considerati atti di interesse per la salma tutte le manifestazioni che normalmente i familiari possono porre in essere a seguito di un decesso, quali, a titolo meramente esemplificativo, la diffusione di necrologi, la richiesta di riti ed onoranze funebri, la fornitura di corredo floreale, la richiesta di erezione di monumenti funebri ed ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto.
- ² - Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto).
- ³ - Questa opzione non è priva di significato in quanto la collettività di defunti comprende la totalità dei defunti, mentre collettività, senza articolo, importa che sia presa in considerazione una collettività di defunti ristretta rispetto alla generalità, cosa che potrebbe avvenire, ad esempio, per riti rivolti alle salme di persone in vita professanti un determinato culto od altrimenti appartenenti ad una collettività (esempi: i caduti della ... guerra mondiale, i partigiani, i militi della sedicente RSI (*par condicio* ...), i caduti sul lavoro, i profughi giuliano-dalmati, le suore od i frati della tal congregazione religiosa, altri,).
- ⁴ - "epigrafe" viene utilizzato come termine che comprende sia l'iscrizione che il supporto sul quale l'iscrizione è realizzata.
- ⁵ - la durata delle concessioni viene rimessa al tariffario comunale in quanto costituisce, di fatto, componente della tariffa e, in secondo luogo, rende maggiormente elastica ogni politica di gestione delle concessioni relative a sepolcri privati.
- ⁶ - Essendo il diritto di sepoltura un diritto personale (i cui eventuali elementi patrimoniali sussistono in quanto direttamente strumentali al diritto personale di essere sepolti in un dato sepolcro privato), astrattamente potrebbe ritenersi che la rinuncia debba limitarsi alla persona che la rende; nel caso di specie si è, invece, previsto che la rinuncia produca i propri effetti anche rispetto agli aventi causa, sul presupposto che il diritto degli aventi causa viene a sorgere in derivazione dal diritto del rinunciante, con la conseguenza che nel momento in cui il rinunciante perda il diritto di sepoltura viene meno anche il diritto degli aventi causa in quanto con la rinuncia viene a mancare il presupposto da cui deriva. Si ricorda che il diritto di sepoltura assume tale qualificazione e viene a concretizzarsi come diritto personale al momento del decesso, e sempre che nella sepoltura privata interessata vi sia capienza, mentre fin tanto che le persone interessate siano in vita esso costituisce una mera aspettativa legittima alla sepoltura nel sepolcro privato. Ciò rafforza l'effetto ablativo della rinuncia nei confronti degli aventi causa (coniuge, discendenti, ecc.).
- ⁷ - In alternativa, si può adottare una diversa metodologia, proposta nel sito www.euroact.net, di cui si riportano le indicazioni. Ciò potrebbe consentire di ridurre ad un unico articolo il tema della determinazione dei criteri di retrocessione. Si le indicazioni nel testo che quelle, qui alternative, proposte dal citato sito *web*, tengono conto del fatto che dovrebbe applicarsi il principio nominalistico (Art. 1277 Codice Civile), che richiede l'utilizzo della tariffa "storica", versata al momento del sorgere della concessione, deprezzata e computata in relazione agli anni residui di concessione, criterio che, oltre a non essere interessante per chi rinuncia, comporta per il comune un'attività amministrativa priva di proporzione con le risultanze che ne deriverebbero. Assunti teorici ed esemplificazione della determinazione della tariffa di retrocessione. Il calcolo della tariffa di retrocessione si basa sul presupposto che occorra individuare valori che siano congrui sia per chi restituisce al Comune la tomba, sia per il Comune stesso. La convenienza per il Comune è determinata dal fatto che la tariffa che paga per la retrocessione non deve superare il costo di costruzione ex novo di una tomba analoga. La convenienza per chi retrocede è in relazione alla possibilità di ottenere una cifra adeguata. Il sistema più semplice è l'aggancio al valore tariffario di nuova concessione **T**. E' intuitivo che applicando una legge di variazione lineare, un intestatario di una tomba all'ultimo giorno di disponibilità della stessa (inizialmente concessa per n anni) non possa che realizzare un valore tendente a zero. Invece, se la retrocessione avvenisse i giorno successivo alla concessione, il limite è dato da quanto il Comune spenderebbe per la costruzione ex novo di un loculo (**K**). Ipotizzando che mediamente sul territorio nazionale vi sia un rapporto tra tariffa di concessione (**T** = somma delle due voci di calcolo di remunerazione dell'investimento e di gestione per la durata della concessione) e costo di costruzione (**K**) pari ad un valore **c=2** (ovvero la tariffa pari a 2 volte il costo di costruzione omnicomprensivo), la formula per il calcolo della tariffa di retrocessione è pari a: **Rm= Tx m/cxn**
Dove:
Rm = tariffa da corrispondere per la retrocessione di tomba per cui residuano m anni di concessione
m = anni di residua disponibilità della concessione
n = anni di concessione
T = tariffa valida al momento della retrocessione;
K = costo di ricostruzione
c = coefficiente pari al rapporto tra **T** e **K**
Ad es. Retrocessione di loculo con tariffa di concessione **T=2.400,00**, di originaria durata di concessione 40 anni, con residuo periodo di disponibilità prima della scadenza della concessione pari a 15 anni. **Rm** = 2.400,00x15/33x2= 545,45 euro. Il caso particolare di concessione perpetua è risolvibile con la indicazione di pari durata tra concessione e anni residui, e quindi inserendo ad es. il valore 99 al posto di **n** e lo stesso valore di 99 al posto di **m**. Come ricavabile da qualche semplice passaggio matematico, in caso di perpetuità, la **Rm** è pari a **T/c**. Nell'esempio sopra riportato si avrebbe quindi : **Rm= 2.400,00/2= 1.200,00** euro.
- ⁸ - Si ricorda che la "rinuncia", altrimenti detta anche *retrocessione*, costituisce sempre una facoltà che il comune può esercitare o meno, non essendo tenuto ad accoglierla. Laddove il comune non l'accogliesse, il concessionario può sempre rinunciare unilateralmente, ma non ha titolo a corrispettivi.
- ⁹ - Fermo restando quando in nota successiva, astrattamente, se proprio si volesse prevedere un corrispettivo, questo non dovrebbe superare la misura corrispondente agli anni residui in relazione alla tariffa corrisposta per la concessione, per il

principio nominalistico (Art. 1277 Codice Civile). Il diverso criterio qui suggerito risponde alle finalità esposte nella successiva nota.

¹⁰ - Si rappresenta che, astrattamente, la rinuncia non dovrebbe importare corrispettivi. La previsione per altro è in funzione di favorire la rinuncia e quindi la possibilità di riuso delle sepolture, prevenendo situazioni di presenza di sepolcri inutilizzati. Variando il valore nel denominatore, varia la misura del corrispettivo (ad esempio, sostituendo 2 con 2,5 il corrispettivo si riduce rispetto all'impostazione qui data e che ha mero valore di suggerimento).

¹¹ - Il calcolo è stato effettuato in relazione alle misure previste dal paragrafo 13.2) della circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Nell'eventualità che le modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 oppure le leggi ed i regolamenti regionali modifichino le misure che determinano questi coefficienti, esso vanno opportunamente ricalcolati.

¹² - Nell'eventualità che le modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 oppure le leggi ed i regolamenti regionali modifichino le misure che determinano questo coefficiente, esso va opportunamente ricalcolato.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GIORNI CON ALTRE UNITA' DI MISURA TEMPORALI

Altra unità di misura temporale	Giorni
1 mese	30
2 mesi	60
3 mesi	90
6 mesi	180
1 anno	365
2 anni	731
3 anni	1.096
5 anni	1.827
10 anni	3.653
15 anni	5.479
20 anni	7.305
25 anni	9.132
30 anni	10.958
35 anni	12.784
40 anni	14.610
50 anni	18.268
60 anni	21.915
70 anni	25.568
75 anni	27.394
80 anni	29.220
90 anni	32.873
99 anni	36.160

Nota: Il computo dei giorni tiene conto degli anni bisestili, con arrotondamento sempre in eccesso.